PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI PRELIMINARI

E DIBATTIMENTALI

PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Condiviso dai magistrati del Tribunale,

dell'Ufficio Gip / Gup, della Procura della Repubblica,

dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

e dalla Camera Penale di Busto Arsizio

Sommario

1.	Premessa.	1
2.	Inizio delle udienze	3
	2.1. Udienze dibattimentali	3
	2.2. Udienze preliminari e/o in camera di consiglio avanti il gip ed il gu	up3
	Presenza dei difensori	_
4.	Differimento dei processi	4
	Prima udienza dibattimentale	
	Comunicazioni via mail	
	Liquidazione parcelle	
	Determinazioni finali	

1. Premessa.

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Busto Arsizio saranno indicati, in questo protocollo, con la dicitura "Rappresentanti degli Avvocati."
- 2) Scopo del presente accordo è quello di rendere maggiormente funzionale il servizio giustizia, nell'interesse dei cittadini, dei difensori e dei magistrati.
- 3) Il tentativo di rendere più sostenibile l'attuale gestione del processo penale e di rendere un più decoroso servizio alla collettività muove dalla consapevolezza che le risorse, sia

- umane che materiali oggi ad esso destinate, sono drammaticamente insufficienti e che per fronteggiare l'emergenza, è necessario individuare di comune accordo, alcune modalità operative utili al miglioramento dell'esistente.
- 4) La formulazione del presente protocollo dell'udienza penale, redatto all'esito degli incontri tenutesi con la partecipazione del Presidente della sezione penale, del coordinatore dell'Ufficio Gip, del Procuratore della Repubblica, del rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del Presidente della Camera Penale, si fonda sulla convinzione che la corresponsabilizzazione di tutti gli operatori, sul presupposto che le regole che saranno poste vengano poi concretamente osservate da tutti i sottoscritti, servirà a rendere maggiormente funzionale il servizio giustizia e porterà ad un recupero di efficienza processuale e ad un conseguente risparmio di energie lavorative.
- 5) Il presente protocollo sostituisce i precedenti sottoscritti in data 19/12/2008 (per le udienze dibattimentali) e 22/11/2010 (per le udienze preliminari) recependone i contenuti ormai consolidati e adeguando le linee guida relative alla liquidazione delle parcelle a quanto disposto dal D.M. 55/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014 ed in vigore dal 3/04/2014.
- 6) Le prassi alle quali i sottoscrittori si impegnano, ciascuno per la propria parte vengono, così, di seguito indicate:

2. Inizio delle udienze

2.1. Udienze dibattimentali

- 7) Come da calendario l'inizio dell'udienza penale è fissato alle ore 9.00. Per agevolare l'arrivo dei difensori, stante le difficoltà di parcheggio e lo stato della circolazione, ci sarà una tolleranza di 15 minuti.
- 8) Nelle giornate con più Giudici monocratici impegnati in udienza in aule diverse, la Cancelleria provvederà ad affiggere gli elenchi dei processi con l'indicazione delle relative aule di celebrazione in un unico luogo da individuarsi all'ingresso del Tribunale, di modo che sia facilmente e velocemente individuabile l'aula di udienza.

2.2. Udienze preliminari e/o in camera di consiglio avanti il gip ed il gup

- 9) Le udienze si terranno in tre fasce orarie: 9.30, 10,30 e 11.30.
- 10) L'orario di ogni singola udienza, nel rispetto del criterio di cui sopra, verrà espressamente indicato nell'avviso di fissazione dell'udienza da notificarsi alle parti.

3. Presenza dei difensori

- 11) I Rappresentanti degli avvocati:
 - a) prendono atto di quanto rappresentato dai giudici relativamente alla difficoltà, particolarmente nella prima ora della mattina e al termine dell'udienza, di reperire il difensore di turno;

- b) ribadiscono che il primo obbligato ad essere presente alla chiamata del processo è il difensore dell'imputato (di fiducia o di ufficio);
- c) si impegnano a sensibilizzare i difensori d'Ufficio sull'obbligo di essere tempestivamente presenti nei processi in cui sono stati nominati e (il Consiglio dell'Ordine) a sanzionare le mancanze ripetute.
- d) concordano che la fissazione della trattazione dei processi ad orari prefissati, ritenuta dai difensori preferibile a quella a fasce orarie, impone che sia assicurata la presenza tempestiva del difensore, in quanto la mancata trattazione del processo all'orario fissato comporterà una fase di inattività e inevitabilmente lo slittamento di tutti i processi.
- 12) Il difensore d'Ufficio di turno comunicherà al Tribunale il proprio numero di telefono ove essere reperito e si presenterà in Tribunale entro 30 minuti, salvo la facoltà del Giudice di nominare il difensore immediatamente reperibile.

4. Differimento dei processi

- 13) Il Tribunale, collegiale e monocratico, comunicherà alle parti (difensori e P.M.) e ai testi gli eventuali differimenti dei processi.
- 14) I difensori daranno tempestiva comunicazione al Tribunale, all'Ufficio Gip / Gup e al Pubblico Ministero di impedimenti o di circostanze che potrebbero determinare il rinvio del processo.
- 15) In caso di concomitante impegno professionale, alla tempestiva richiesta di differimento sarà data risposta prima dell'udienza.

5. Prima udienza dibattimentale

- La prima udienza di norma, salvo casi particolari (detenuti), sarà dedicata alla costituzione delle parti.
- 17) In caso di richiesta di abbreviato in udienza, la decisione, salvo processi facili o accordi tra le parti, sarà differita ad altra udienza (per studio fascicolo e non appesantimento dell'udienza).

6. Comunicazioni via mail

- 18) I difensori che lo avranno richiesto potranno indicare l'indirizzo di posta elettronica ove ricevere i verbali di udienza.
- 19) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a trasmettere periodicamente agli indirizzi email delle Cancellerie che verranno indicati, un elenco aggiornato indicante il nominativo degli avvocati iscritti, l'indirizzo dello studio e l'indirizzo di posta elettronica non certificata.
- 20) La Procura della Repubblica comunicherà al Consiglio dell'Ordine il calendario con i turni di udienza dei sostituti, onde agevolare il preventivo contatto tra il difensore e il magistrato che interverrà in udienza.
- 21) Il Tribunale e l'Ufficio Gip / Gup metteranno a disposizione dei difensori un indirizzo PEC relativo a ciascuno dei due uffici dedicato alle comunicazioni e/o istanze dei difensori.

7. Liquidazione parcelle

- 22) Il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, ragione per la quale i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare i parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque e omogenee.
- 23) Questa è la ragione per la quale il presente protocollo si riferisce esclusivamente alle liquidazioni dei compensi per le attività professionali prestate in favore delle persone offese e degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati irreperibili dichiarati e "di fatto" e degli imputati difesi d'ufficio insolventi nei processi c.d. "seriali" caratterizzati dall'essere rapidamente e facilmente definibili senza particolare dispendio di energie e studio nei quali anche l'istruttoria sia particolarmente succinta.
- 24) Il deposito della richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese potrà avvenire anche in udienza o nei giorni a questa immediatamente successivi.
- 25) Il difensore, al fine di agevolare il procedimento di liquidazione dei compensi, allegherà all'istanza il provvedimento di liquidazione, che conterrà i dati identificativi del procedimento.
- 26) Sia per l'istanza di liquidazione sia per il provvedimento di liquidazione si potranno utilizzare i modelli allegati al presente protocollo, che saranno disponibili sui siti internet di cia-

- scun Ufficio / Associazione che partecipa alla presente Convenzione.
- 27) Qualora il difensore si avvalga di questa modalità agevolata di liquidazione, il magistrato emetterà il provvedimento di liquidazione nel più breve tempo possibile e, segnatamente:
 - a) se l'istanza di liquidazione sarà presentata dal difensore in udienza al termine della discussione, il Giudice disporrà la liquidazione contestualmente alla pronuncia della sentenza o del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta del difensore. Il decreto di liquidazione è notificato immediatamente alle parti, mediante lettura, dandone atto nel verbale di udienza;
 - b) se l'istanza di liquidazione sarà presentata entro i termini di deposito della sentenza, il Giudice disporrà la liquidazione entro i medesimi termini di deposito;
 - c) se l'istanza di liquidazione sarà presentata successivamente al deposito della sentenza, il Giudice provvederà alla liquidazione entro 60 giorni, ove possibile.
- 28) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale hanno predisposto criteri forfettari di liquidazione per le tipologie dei processi c.d. "seriali", così da intendersi secondo la definizione sopra indicata, che i magistrati ritengono congrui e rispettosi dei parametri di Legge.
- 29) La parcella, che può essere costituita dalla stampa di un foglio Excel, nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso, contiene anche delle variabili in aumenti che si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, in aggiunta a quelli indicati nella tabella base.

30) Resta salva la possibilità per ciascun difensore delle persone offese, degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati irreperibili dichiarati e "di fatto" e degli imputati difesi d'ufficio insolventi di non avvalersi della modalità agevolata disciplinata dal presente protocollo e di chiedere la liquidazione di importi diversi da quelli forfettizzati.

8. Determinazioni finali

- 31) Le prassi come sopra definite vanno intese come eventualmente modificabili all'esito di una periodica verifica della loro praticabilità ed utilità.
- 32) Le parti deliberano, altresì, di istituire un "osservatorio" costituito da un rappresentante del Tribunale, uno dell'ufficio Gip / Gup, uno della Procura della Repubblica, un delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed uno della Camera Penale che si riunirà periodicamente, per verificare l'effettività ed efficacia delle singole regole del presente protocollo, e per proporne eventuali correzioni e/ integrazioni.
- 33) Si allegano i fogli Excel che compendiano i parametri e le variabili sopra illustrate, il modello di istanza di liquidazione da utilizzare nonché lo schema del decreto di liquidazione dei compensi professionali.

Rusto	Arsizio		
DUSIO	ATSIZIO		

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Il Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio
Il Presidente del Tribunale
Il Presidente della Sezione Penale
Il Coordinatore dell'Ufficio GIP
Il Referente del Tribunale per la determinazione e liquidazione dei compensi in materia penale
Il Procuratore della Repubblica
Il Dirigente del Tribunale
Il Dirigente della Procura della Repubblica